

STATUTO

ART.1 - Costituzione – denominazione - sede

E' costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata

“IL POZZO DELLA FARFALLA – ONLUS”

L'Associazione è un Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

L'Associazione ha sede in Potenza C/da Costa della Gaveta 130/A

ART. 2 - Identità dell'Associazione

L'associazione **“IL POZZO DELLA FARFALLA – ONLUS –“** è stata fondata da un gruppo di amici che, uniti nel ricordo di Umberto Amodeo, già funzionario dell'Università degli Studi della Basilicata, scomparso il 5 settembre 1999, hanno pensato di realizzare il suo ultimo desiderio che si lega indissolubilmente al bisogno primario di intere popolazioni che, per affrancarsi dalla malattia, dalla miseria e dal sottosviluppo, necessitano di acqua come fonte essenziale per rialzarsi e volare verso condizioni di vita più dignitose.

“Da crisalide destinata alla morte a farfalla volteggiante di vita”.

ART. 3 - Finalità

L'Associazione, che non ha scopi di lucro, si ispira ai principi e valori cristiani della centralità della persona umana, dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità, della solidarietà e del servizio agli ultimi, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale attraverso:

- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso qualsiasi manifestazione o mezzo d'informazione sui problemi relativi alla cultura, alla qualità della vita, alle necessità delle persone indigenti che si trovano sul territorio lucano e nei paesi in via di sviluppo (con particolare riferimento al Togo);

- la raccolta di mezzi finanziari da destinare ad interventi di aiuti e di assistenza alle persone in difficoltà sul territorio lucano e nei paesi in via di sviluppo (con particolare riferimento al Togo) anche attraverso la organizzazione di manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo;

- la raccolta fondi per la costruzione di pozzi per l'acqua, ambulatori medici e altro, con lo scopo di promuovere lo sviluppo offrendo alle popolazioni africane i mezzi e gli

strumenti affinché imparino a gestirsi autonomamente nel rispetto delle loro tradizioni e delle loro abitudini per far crescere, educare, formare bambini e ragazzi che possano diventare artefici del proprio sviluppo e costruire per sé e per gli altri un futuro migliore

ART. 4 – Organi

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti. (se eletto)

ART. 5 – Assemblea degli aderenti

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato esecutivo;
- facoltà di eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

ART. 6 – Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da n. 5 membri, eletti dall'assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo può cooptare, in qualità di esperti, con voto consultivo, altri membri, secondo le necessità.

Il Comitato direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere anche al di fuori del Comitato direttivo;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- nominare nella prima seduta il Vice Presidente;

ART. 7 – Presidente

Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da uno dei due Vice Presidente.

ART. 8 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;

Il Tesoriere:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo

ART. 10 - Collegio dei revisori dei conti (se eletto)

- il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di quattro anni.

- esso è convocato, per la prima seduta, dal Presidente dell'associazione e in tale riunione elegge, tra i suoi componenti, il proprio Presidente; nelle sedute successive, è convocato due volte all'anno dal presidente del Collegio medesimo e delibera a maggioranza dei voti.

- esso ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'associazione redigendo una apposita relazione annuale.

ART. 11 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

ART. 12 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 13 - Aderenti

Sono aderenti all'Associazione:

- a) coloro che sottoscrivono il presente statuto;
- b) coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda è accolta dal Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo può nominare soci sostenitori o benemeriti le persone e le Istituzioni che hanno versato cospicuo contributo all'Associazione.

I soci sostenitori e benemeriti hanno diritto al voto. L'ammissione all'Associazione comporta l'accettazione del presente statuto, L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.

Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
- dimissioni volontarie;

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

ART. 14 – Diritti ed obblighi degli aderenti

Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di presentare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 15 – Quota associativa

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 16 – Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;

- rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

ART. 17 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ART. 18 – Durata – Patrimonio – Esercizio Associativo

- la durata dell'Associazione "IL POZZO DELLA FARFALLA-O.N.L.U.S " è a tempo indeterminato.
- il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, da contributi dell'Unione Europea e degli Organismi Internazionali, contributi e sovvenzioni pubblici (dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici) e privati, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, e dai beni che a qualsiasi titolo pervengono all'Associazione.
- la partecipazione alle cariche associative è a titolo gratuito.
- l'esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- in caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea degli associati provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- i beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad associazioni con analoghe finalità

ART. 19 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.